



COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Reg. Delib.
Del 22-03-2021

COPIA

Numero 55 Reg. Pubbl.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 20:10, presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

LANATI MICHELE	P	MOLON DAVIDE	P
SAROLLI MARIA SONIA	P	GIORGI GIAN LUCA	P
BRUNI FABIO	P	NOBILE VINCENZO	P
POGGI SERGIO	P	PERDUCA GIOVANNI	P
VAI LAURA	P	QUAGLINI ELISABETTA	A
DAINESE MARCO	P		

Totale presenti n. 10 e assenti n. 1.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LANATI MICHELE, in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. GUAZZI ANDREA, il quale dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ..."*;

RICHIAMATI in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il **comma 821** *"... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
 - a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";

- il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

CONSIDERATI altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "*... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "*... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "*... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...*";

VISTO l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui "*... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito dal 31 Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

RICHIAMATA, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	n. 10
CONSIGLIERI votanti	n. 10
CONSIGLIERI astenuti	n. ==
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. ==

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi per intero richiamate, il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** inoltre che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° Gennaio 2021;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del *Regolamento* contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) **DI GARANTIRE** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

CONSIGLIERI presenti	n. 10
CONSIGLIERI votanti	n. 10
CONSIGLIERI astenuti	n. ==
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. ==

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE: Favorevole

Corvino San Quirico, 06-03-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Repossi Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo N° 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE: Favorevole

Corvino San Quirico, 06-03-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Repossi Antonio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to LANATI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GUAZZI ANDREA

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 20-04-2021 al giorno 05-05-2021.

Corvino San Quirico, li 20-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Repossi Antonio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Corvino San Quirico, li 20-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GUAZZI ANDREA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-05-21, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Corvino San Quirico,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GUAZZI ANDREA

Copia/estratto di documento informatico prodotto con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014) e ss. mm. ii.
--